DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RIORDINO DEI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE EDITRICI

Art. 3-bis

Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni

Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attivita' editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall'articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, e ad esse non si applicano le disposizioni di cui alla delibera dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, e successive modificazioni. 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attivita' editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l'offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicita' e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati

Versione in vigore dal 21 luglio 2012, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici
Estremi	Decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2012

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-riordino-dei-contributi-alle/art-3-bis-semplificazioni-per-periodici-web-di-piccole-dimensioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it